



Società ticinese per l'arte e la natura  
Sezione ticinese di Heimatschutz  
Casella postale 1146  
via Borghese 42  
6601 Locarno  
T 091 751 16 25  
[www.stan-ticino.ch](http://www.stan-ticino.ch)  
[info@stan-ticino.ch](mailto:info@stan-ticino.ch)

## **RACCOMANDATA**

Spett.  
Consiglio di Stato  
Del cantone Ticino  
Piazza Governo  
6500 BELLINZONA

Locarno, 11 luglio 2017

## **RICORSO**

**che presenta la STAN –Società Ticinese Per L’arte e la Natura, con sede in via Borghese 42 a Locarno, per sé e per l’associazione mantello SHS –Schweizer Heimatschutz, con sede a Zurigo**

**contro**

**la Licenza edilizia per il Parco eolico rilasciata in data 9 giugno 2017, dal Municipio di Airolo secondo la domanda di costruzione presentata dalla Parco eolico del San Gottardo, con sede ad Airolo.**

### **A. In ordine.**

La legittimazione della STAN a presentare questo gravame è data per legge.

La tempestività è pure pacifica, poiché i 30 giorni fissati dalla Legge per l’eventuale ricorso al Consiglio di Stato scadono l’11 giugno 2017 (prova copia allegata della busta di spedizione).

## **B. In fatto e in diritto**

### **B.1 Premessa**

La STAN ribadisce anche in questa fase procedurale di non opporsi di principio alla costruzione di impianti per la produzione di energia rinnovabile in ossequio alla politica nazionale in materia di approvvigionamento energetico ambientalmente sostenibile. Ciò non di meno, la STAN continua a ritenere che il sito del Passo del San Gottardo, riconosciuto luogo di identificazione della unità e della solidarietà nazionale, non merita lo sfregio dell'aggiunta di un Parco eolico.

In questa nostra battaglia invero impari, abbiamo finalmente trovato un grande e autorevole appoggio nella recente sentenza del Tribunale federale *in re* Schwyberg-FR, (DTF 1C\_346.2014).

Le analogie tra i due casi sono sostanziose anche se vi sono differenze materiali e formali. L'iniziativa friborghese presenta 11 torri contro le 5 previste sul San Gottardo. In entrambi i casi le dimensioni dei generatori sono uguali, la potenza installata è proporzionale. In entrambi i casi si tratta di impianti di montagna, 1600 m s/m il primo, circa 2000 m s/m il secondo. In entrambi i casi si riscontrano grossi problemi di conflitto tra l'esercizio dell'impianto e la tutela dell'avifauna e dei chiroterteri.

Nel Caso Schwyberg non si hanno problemi diretti con un insediamento protetto dall'ISOS e non vi sono monumenti di culturali di sorta, ma vi sono zone naturali protette a pochi chilometri, segnatamente nel territorio bernese confinante.

Una differenza sostanziale si ha nella fase procedurale: nel caso del cantone di Friburgo, l'istante ha presentato contemporaneamente la variante del PR comunale e la domanda di costruzione, mentre nel nostro caso, purtroppo, la fase pianificatoria è terminata con la bocciatura del nostro ricorso davanti al Tribunale cantonale.

Nel primo caso diverse associazioni a livello nazionale erano coordinate nell'opposizione al progetto, nel nostro caso siamo per ora soli, anche se con delega da parte dell'associazione mantello nazionale, le SHS.

Ebbene, a conclusione di un approfondito esame della fondatezza della variante di PR, il TF ha accolto i ricorsi delle associazioni, rimandando l'oggetto al Tribunale cantonale affinché proceda ad un esame più approfondito degli interessi contrapposti e per nuova decisione.

Uno dei punti principali presi in esame dal TF è quello della scelta dell'ubicazione, lamentando che non traspare dalla documentazione la giustificazione della scelta del sito Schwyberg rispetto ad alternative possibili che pure dovevano essere prese in considerazione a norma di legge e non traspaiono nemmeno le ragioni razionali che hanno fatto scegliere quell'ubicazione piuttosto che una tra le possibili alternative

Citiamo:

*2.8. Der Kanton Freiburg hat somit im Rahmen seiner Richtplanung zwar Alternativstandorte geprüft und dafür Kriterien definiert. In welchem Zusammenhang die Standortwahl zu diesen Kriterien steht, hat er jedoch nicht aufgezeigt, dies trotz einer entsprechenden Aufforderung durch das ARE im Rahmen der Vorprüfung. Auch eine Zusammenarbeit mit dem Nachbarkanton Bern, auf dessen Gebiet der vom geplanten Windpark betroffene Regionale Naturpark Gantrisch grösstenteils liegt, fand offenbar nicht statt. Vor diesem Hintergrund kann*

*nicht gesagt werden, die Standortwahl basiere auf einer nachvollziehbaren Abstimmung der raumwirksamen Tätigkeiten. Fundierte Aussagen über Standort und Umfang räumlicher Grossprojekte im Richtplan setzen jedoch eine umfassende Interessenabwägung voraus, welche auch begründet und damit transparent gemacht werden muss (PIERRE TSCHANNEN, Die Rolle des Richtplans bei der Ansiedlung grosser raumwirksamer Vorhaben, Raum & Umwelt 2005 S 45; ARE, Ergänzung des Leitfadens Richtplanung, 2014, S. 31, «<http://www.are.admin.ch/themen/recht/>» unter Revision RPG/Revision RPG1 [besucht am 15. September 2016]). Der Standort Schwyberg lässt sich somit nicht als Festsetzung gemäss Art. 5 Abs. 2 lit. a RPV qualifizieren, weshalb eine genügende Grundlage im Richtplan für das vorliegend zu beurteilende Grossprojekt zu verneinen ist (vgl. ARE, a.a.O., S. 30; TSCHANNEN, a.a.O., S. 44; ARNOLD MARTI, Richtplanung im Bereich der Siedlung, in: Revision Raumplanungsgesetz 2014, 2015, S. 42).*

Questo argomento fondamentale che agli enti giudicanti del Cantone Ticino doveva essere noto, non è mai stato preso in considerazione, né a livello di PD (cfr. Scheda di coordinamento V3), né dal Consiglio di Stato in sede d'approvazione del PPSG, né dal Tribunale cantonale in sede di esame del ricorso STAN.

Eppure la STAN aveva teso la mano in tal senso proponendo altre ubicazioni per noi accettabili.

Sempre con riferimento alla citata sentenza, in nessun atto pianificatorio cantonale (PD) o comunale, traspare l'esito di un'eventuale specifica collaborazione con il confinante Cantone di Uri.

Nemmeno il Rapporto di pianificazione menziona alcun sito alternativo esaminato.

È vero che è abbastanza prolisso nel vantare i vantaggi del sito sul san Gottardo, tra i quali spiccano la forza del vento presente, che però a giudicare dalla cartina allegata (cfr. Mittlere Windgeschwindigkeit 100 m über Grund, colore giallo-ocra = 4,5 – 5,4 m/s, Op. Cit, pag. 22) è del tutto simile su una buona parte del territorio delle Alpi.

È utile ricordare che a detta degli esperti di energia eolica i parchi eolici in alta montagna sono molto meno redditizi di quelli ad a basse quote e questo a causa della rarefazione dell'aria e delle caratteristiche dei venti.

Oltre a questo criterio enfatizzato esageratamente, prevalgono criteri di convenienza economica quali la facilità d'accesso e la disponibilità di vaste superfici per il montaggio degli impianti. Altri argomenti minori che sono tuttavia riscontrabili in molti altri luoghi seguono. (Per una visione completa dei criteri: Op. Cit. Pagg. 22 e 23).

Tutto ciò premesso in modo riassuntivo ci conduce a affermare che la scelta dell'ubicazione al San Gottardo è stata aprioristica e dettata soprattutto da motivi di convenienza economia, tant'è vero che nel citato Rapporto si dice (Cfr. Pag. 22) che tra i criteri d'esclusione vi è quello della presenza di zone di protezione paesaggistica di rilevanza nazionale.

Orbene, dalla cartina riprodotta nel testo stesso appaiono in corrispondenza del territorio del san Gottardo *Uebrige nationale Inventare und Schutzgebiete* e si ignora totalmente la tutela posta dal Consiglio Federale mediante l'ISOS: sito particolare del Passo del san Gottardo e protezione dei dintorni in particolare verso nord.

Quest'ultima realtà vincolante ed escludente è emersa solo più tardi quando ormai la scelta di fondo era già stata fatta e si trattava solo di costruire tutta una strategia di difesa della medesima per oltrepassare indenni l'ostacolo della protezione.

Citiamo ancora:

*2.9. Die Spezialzone "Windpark Schwyberg" hätte unter diesen Voraussetzungen nicht genehmigt werden dürfen. Schon aus diesem Grund ist der angefochtene Entscheid aufzuheben. Wie im Folgenden darzulegen sein wird, schlägt sich der aufgezeigte Mangel auch in der unter anderen Rechtstiteln vorzunehmenden Interessenabwägung nieder, welche ebenfalls eine nachvollziehbare Standortwahl voraussetzt.*

*2.10. Die Spezialzone "Windpark Schwyberg" legt die Standorte der neun geplanten Windenergieanlagen bereits präzise fest. Sie bildet die Grundlage für das Baubewilligungsverfahren, welches vorliegend auch bereits eingeleitet wurde. Die Revision des Nutzungsplans der beiden betroffenen Gemeinden setzt eine umfassende Interessenabwägung voraus, in der unter anderem geprüft werden muss, welche Alternativen und Varianten in Betracht fallen. Diese Anforderung ergibt sich nebst Art. 2 Abs. 1 lit. b RPV auch aus Art. 3 NHG (BGE 137 II 266 E. 4 S. 274 f. mit Hinweisen; zur Voraussetzung des Vorliegens einer Bundesaufgabe für die Anwendbarkeit dieser Bestimmung siehe E. 1.3 hiervor) sowie aus dem Erfordernis der Standortgebundenheit des Werks für die erforderliche Rodung (Art. 5 Abs. 2 lit. a WaG) und für technische Eingriffe in schützenswerte Biotope (Art. 18 Abs. 1ter NHG i.V.m. Art. 14 Abs. 6 der Verordnung vom 16. Januar 1991 über den Natur- und Heimatschutz [NHV; SR 451.1]; Urteil 1C\_648/2013 vom 4. Februar 2014 E. 4.1 mit Hinweisen, in: URP 2014 S. 309).*

*2.11. Eine umfassende Interessenabwägung erfordert, dass alle wesentlichen Fragen des Vorhabens geklärt sind. Miteinzubeziehen sind unter anderem die geltend gemachten Interessen des Biotop-, Arten- und Landschaftsschutzes. Die betreffenden Rügen sind vorab zu behandeln (E. 3-5 hiernach), bevor auf die Kritik der Beschwerdeführerinnen an der vorinstanzlichen Interessenabwägung einzugehen ist (E. 6 hiernach).*

Alla luce di quanto affermato dal Tribunale federale, alla STAN sembra di poter riproporre alcune critiche precedenti, segnatamente sul fatto che la scelta del luogo sia avvenuta senza valutare alternative e che il soppesamento degli interessi sia avvenuto in modo sbrigativo e parziale. Con altre parole alcuni fondamentali interessi d'importanza nazionale come la protezione dell'avifauna stanziale e migrante e quelli dei chirotteri migratori sono stati dimenticati (ripresi parzialmente nell'EIA) e presi in considerazione in modo tardivo e inefficace solo grazie all'insistenza della STAN medesima.

Dalla precedente citazione si evince che, purtroppo, nel caso che ci interessa, la licenza di costruzione è stata rilasciata ben prima che alcune delle misure di compensazione siano state concretamente consolidate: **essa è quindi illegittima.**

E ancora dal punto 4.5.2 della citata sentenza a proposito delle misure di compensazione:

*Das bedeutet, dass ein rein flächenmässiger Ersatz nicht genügt. Vielmehr muss das Ersatzobjekt auch ähnliche ökologische Funktionen übernehmen können wie das zerstörte (Urteil 1A.82/1999 vom 19. November 1999 E. 4a, in: URP 2000 S. 369). Im Rahmen dieser Vorgaben kommt der rechtsanwendenden Behörde bei der Frage, wie die Ersatzmassnahmen in der Praxis konkret ausgestaltet werden*

sollen, ein erhebliches Ermessen zu (Urteil 1C\_393/2014 vom 3. März 2016 E. 10.6).

Da qui si può dedurre che se per la perdita di superfici di pascolo il risanamento di talune ripiene o discariche è certamente plausibile, in taluni casi di opere abusive non si può parlare di effettiva opera di compensazione. Ad esempio il risanamento della piazza di tiro valletta dovrebbe in ogni caso avvenire a cura di Armasuisse.

Per quel che concerne poi il passaggio per gli anfibi sotto la strada nazionale, la STAN non ne contesta di certo l'opportunità, ma contesta il fatto che venga invocata come misura favorevole alla vita degli uccelli nidificanti, a meno che gli anfibi vengano protetti, affinché gli uccelli abbiano più occasioni di nutrirsi...

Date le analogie riscontrabili e riscontrate tra la situazione Schwyberg e la situazione San Gottardo è certamente interessante citare quanto segue:

*4.8. Insgesamt ist somit festzuhalten, dass die von den kantonalen Behörden angeordneten Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen den gesetzlichen Anforderungen teilweise nicht genügen. Das Kantonsgericht ging zu Unrecht davon aus, es reiche, dass die Ersatzmassnahmen die Anforderungen von Art. 18 Abs. 1ter NHG teilweise erfüllten. Dabei verkannte es, dass es bei einer Beeinträchtigung schutzwürdiger Lebensräume auch im Rahmen der Interessenabwägung nicht zulässig ist, auf die notwendigen Massnahmen nach Art. 18 Abs. 1ter NHG ganz oder teilweise zu verzichten (KÄGI/STALDER/THOMMEN, a.a.O., S. 38). Entgegen den Erwägungen im angefochtenen Entscheid ist insofern nicht von Bedeutung, dass bis anhin für die Vögel im Gebiet des Schwybergs keine besonderen Schutzmassnahmen getroffen wurden und dass es sich schon heute nicht um eine unberührte Gegend handelt. Wie bereits erwähnt, beeinflusst zudem gerade auch die Qualität der zur Verfügung stehenden Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen für die betroffenen Brut-, Zugvögel und Fledermäuse die vorzunehmende umfassende Interessenabwägung, weshalb es auch insofern unabdingbar ist, die Prüfung derartiger Massnahmen in der erforderlichen Tiefe vorzunehmen.*

**Se ne deduce che quanto constatato dal TF nel caso Schwzberg lo è in gran parte anche ne lcaso del PESG.**

## **B.2 In fatto e in diritto**

### **B.2.1 Della pubblicazione e della modinatura.**

Su questo punto della nostra contestazione in sede d'opposizione si è espresso solamente il Municipio di Airolo.

L'argomentazione non è accettabile e pertanto la dobbiamo riproporre all'autorità superiore.

La LE dice:

*Art. 6 1 La domanda di costruzione viene pubblicata sollecitamente, e comunque entro 10 giorni, dal Municipio, presso la cancelleria comunale; il periodo di pubblicazione è di 15 giorni, durante il quale chiunque abbia interesse può prendere conoscenza della domanda.*

**2 Le mutazioni dello stato dei luoghi conseguenti all'opera devono essere adeguatamente indicate sul terreno con picchetti e modine.**

*3 Della pubblicazione è dato avviso negli albi comunali e ai proprietari confinanti; per le costruzioni fuori delle zone edificabili è pure dato avviso nel Foglio ufficiale.*

*4 Gli atti vengono nel contempo trasmessi al Dipartimento; il regolamento ne precisa i particolari.*

*5 Entro 5 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, le eventuali opposizioni vengono trasmesse al Dipartimento; il regolamento ne precisa i particolari.*

La STAN contesta il modo con il quale gli interventi previsti sul e sotto il livello del suolo sono stati rappresentati sul terreno, usualmente detto, modinati.

Dagli atti si evince che vi è stato accordo tra gli organi cantonali e gli istanti, ma di certo questo accordo è infelice e non prova che la scelta fatta sia "adeguata" e tanto meno conforme alla legge.

La scelta di non modinare le torri di ben 98 m di altezza, con un rotore di quasi 100 m di diametro, una sezione che alla base misura 7.5 m e si rastrema verso l'alto per ridursi fino a 3.0 m di diametro, insomma un edificio con un ingombro in altezza di 144 m, cui va aggiunta l'altezza della fondazione emergente, con un picchetto di 5 m d'altezza è, a dir poco, ridicola.

Non può valere la scusa della sicurezza aerea. Infatti se per circa due anni si è potuto erigere un'antenna di 80 m d'altezza per le misure del vento, un po' di diligenza avrebbe certamente permesso di offrire, con una corretta modinatura, un'immagine realistica dell'impatto delle 5 torri nel paesaggio.

Ma forse si temeva che la Commissione federale natura e paesaggio ritornasse sul suo giudizio generosamente espresso in sede di PR?

In realtà, non appariva quasi nulla sul terreno e se la modinatura serve solo o prioritariamente per farsi un'idea delle modifiche dello stato dei luoghi è certo che dai picchetti riscontrati sul posto tale presa di coscienza non era possibile.

Da nessuna parte era desumibile l'ingombro delle fondazioni e nemmeno una minima indicazione del diametro alla base delle torri.

L'immaginazione spaziale è un processo mentale assai difficile che dev'essere aiutato al meglio, sorretto con simulacri.

Le modine erano tanto poco appariscenti che non era possibile evincere la relazione tra una torre e l'altra, cosa invece tanto vantata segnatamente in sede di Rapporto di pianificazione e di perizia paesaggistica.

Inoltre, non può nemmeno valere la tesi secondo la quale la modinatura avrebbe solo un effetto pubblicitario, per indurre chi fosse interessato a farsi parte diligente e andare ad esaminare il progetto depositato in Comune.

Se da un canto questi esili picchetti color metallo erano invisibili a chi fosse transitato lungo la pubblica via, dall'altro, pur scartabellando nel voluminoso incarto, non avrebbe trovato una rappresentazione in scala del progetto in quanto parco e gruppo di torri eoliche, se non in planimetria.

Come vedremo in seguito, infatti l'istante si è pure offerto il lusso di non rappresentare, né singolarmente, né nell'insieme del Parco eolico l'intervento nel paesaggio. Con altre

parole quell'arco descritto nel concetto dalle torri 1,2,3.5 e 6 in sponda sinistra nonché il punto isolato sulla sponda destra non è visibile sul posto.

A ben poco servono i montaggi prospettici presentati nel Rapporto d'impatto paesaggistico o nella domanda di costruzione, poiché date la grandiosità del paesaggio e le dimensioni ciclopiche del territorio del San Gottardo, se non viene presentato sulla medesima figura un elemento che permetta di rapportarsi ad una scala conosciuta, risulta impossibile capire se l'elemento di progetto rappresentato sia alto 10, 50 o 100 m.

Ma non è tutto: **anche la modinatura delle rampe d'accesso è del tutto carente.**

L'istante si è accontentato di indicare con rari paletti infissi nel terreno l'asse delle strade d'accesso manca sul terreno qualsiasi indicazione dei muri di controriva e delle scarpate con l'angolo di pendenza.

A titolo d'esempio citiamo la strada d'accesso alla torre N.3 che taglia una ripida collina con una pendenza di circa il 100%, dove ricavare un piano di 4.5 m di larghezza per la strada comporta per lo meno una scarpata o un muro di controriva di 2,25 m a monte, ed una scarpata o un muro assai più alti a valle. Senza parlare delle tratte in curva dove la sezione tipo vien abbondantemente superata.

Ebbene a nessuno è dato di apprezzare l'impatto reale sul terreno.

Nell'EIA l'istante è invitato a costruire i necessari muri di sostegno e di controriva con materiale naturale disposto a scogliera o a gradoni.

Supponiamo sia inteso della pietra del luogo, tuttavia a nessuno finora è parso necessario dichiarare dove sarebbe cavata la pietra del luogo per costruire tali manufatti. Data la notevole quantità del fabbisogno, c'è da temere che ciò costituisca un'ulteriore manomissione dello stato naturale del sito del San Gottardo.

Questi elementi non secondari del progetto saranno molto vistosi anche se l'UNP invita a integrarli "naturalmente\*" nel paesaggio, Ciò non di meno non sono né modinati né nemmeno disegnati da nessuna parte.

Senza dimenticare le cosiddette piazze di montaggio, le quali estendendosi per almeno 35 m in lunghezza e 23 in larghezza (si legge che occuperanno una superficie di 600 m<sup>2</sup>) non trovano facilmente spazio nel terreno mosso del passo del San Gottardo.

Per realizzarle occorre proiettarle verso valle con vistosi muri di sostegno e/o incastonarle a monte con muri o scarpate di controriva.

Muri o scarpate che non è dato di individuare sul terreno perché le modine coi relativi profili non ci sono!

E nemmeno sono deducibili con appropriate sezioni sui piani, né visibili le loro facciate che giocoforza avranno.

Infine i blocchi di fondazione. Essi avranno, nella parte visibile fuori terra, dimensioni non trascurabili, un diametro di 9.50 m ed un'altezza sporgente dal terreno non deducibile dagli schemi in quanto non c'è corrispondenza tra le sigle sullo schema e quella usate nella tabella (si veda ad es. pag. 11 del allegato Dati tecnici aerogeneratori).

Se per "*hes, altezza fundamenta*" si debba intendere altezza esterna, essa figura in tabella con la misura di 2.80 m. Stando a certi schemi sembrerebbe, invece che le fondamenta verrebbero ricoperte di terra(?) fino al piede della torre.

Tutti sanno però che se non v'è una sufficiente copertura di humus (di regola si chiedono 50 cm di spessore) sopra una struttura in cemento. non c'è speranza che attecchisca alcunché di vivo.

Questo per dire che la modinatura per questi corpi di fabbrica che non sono “noccioline”, è del tutto carente e di certo non “adeguata” come esigerebbe la LE.

Manca inoltre l’indicazione in superficie del passaggio sotterraneo dei bauletti porta cavi, e questo nemmeno per quei 450 ml dove gli stessi non possono essere posati sotto una delle piste esistenti.

Dicasi infine della strana scelta del periodo di pubblicazione. Il 4 novembre 2016 al più tardi erano annunciate le prima nevicate. A metà circa del periodo di pubblicazione. Questo comporta che nessuno, per numerosi giorni della pubblicazione ufficiale ha potuto rendersi conto della modinatura, poiché il terreno era coperto di neve! E ne bastava pochissima, visto che la maggior parte dei picchetti in legno relativi alle strade d’accesso sporgeva forse 10 cm dal piano di campagna.

Ma perché la STAN deve spendere tanto impegno nel criticare una modinatura?

Perché il senso stesso della sua battaglia contro il principio del parco eolico sul Passo del San Gottardo (e non certo contro qualsiasi ubicazione) si basava e si basa tuttora sull’impossibilità di ottemperare al principio della Lst secondo cui ogni edificio e impianto deve integrarsi nel paesaggio in modo “ordinato e armonioso”.

Ebbene solo con una modinatura realistica ci si può render conto se le assicurazioni aprioristiche date da Comune, Cantone e Tribunale amministrativo trovano conferma nei fatti.

Da sfatare anche l’affermazione secondo cui nessuno sarebbe stato leso nel suo diritto di essere sentito, poiché se è vero che in parte i rappresentanti della STAN, attenti al bando di pubblicazione, hanno potuto rendersi sul posto e esaminare gli atti, è anche vero che non si può affermare che l’oggetto non interessava nessun’altra persona o associazione, la cui attenzione non ha potuto essere attirata dalla modinatura, poiché la strada del Passo era chiusa. E quand’anche fosse stata aperta, in presenza di pochi cm neve e di un po’ di bruma, nessuno avrebbe visto le misere modine poste sul terreno.

Che poi il Municipio affermi che i suoi impiegati hanno sempre potuto recarsi sul posto, non prova nulla, sia perché bisognerebbe provare l’affermazione, sia perché, con la segnalazione di chiusura della strada da parte dei media, nessuno prende il rischio di tentare di salire per poi farsi rinviare.

**Se ne deducono due conseguenze:**

- 1. la modinatura va rifatta con sagome realistiche e opportunamente dimensionate, tanto per le torri quanto per le strade d’accesso e le piazze di lavoro.**
- 2. Il periodo di pubblicazione deve coincidere con i mesi senza neve, onde poter vedere anche le piccole modine prossime al terreno naturale.**



## B.2.2 Della presentazione del progetto.

Gli atti del progetto, a meno che non si dimostri il contrario, mancano di un disegno realistico in scala appropriata che dimostri con sezioni e prospetti, come esatto per qualsiasi edificio o impianto oggetto di una domanda di costruzione, l'effetto del Parco eolico nel territorio, in quanto insieme organico e armonico, ma anche un disegno ovviamente in scala minore di ogni postazione, completa di strada d'accesso, piazza di montaggio e di torre eolica.

La STAN ha bensì visto tanti schemi e tanti suggerimenti per l'inserimento paesaggistico degli impianti, ma non le è dato di vedere e apprezzare dove e come tali principi sarebbero applicati sul posto.

Valga anche qui quanto già detto sopra: fotomontaggi senza un termine di paragone per le dimensioni lasciano il proverbiale tempo che trovano. È impossibile per una persona anche esperta verificare se le pale riprodotte sono effettivamente alte 100m al mozzo o alte solo la metà e quindi farsi un'idea realistica dell'impatto singolo e di quello globale<sup>1</sup>.

Non vi possono ovviare i minuscoli fotomontaggi inseriti nel allegato "Inserimento paesaggistico, accessi e fondazioni Aerogeneratori".

Fa specie, in particolare che. in numerosi fotomontaggi. i cosiddetti aerogeneratori, a causa forse del formato inadeguato delle fotografie scelte, sono rappresentati come dei moncherini, ragione per cui non se ne vede l'imponenza e tantomeno l'impatto paesaggistico.

Eppure nell'EIA1 erano dati come una valorizzazione del paesaggio, ma poi si è evitato scupolosamente di rappresentarli, oppure li si rappresenta in una scala talmente grande da scomparire quasi alla vista.

D'altra parte, come ha ben messo in evidenza l'Ufficio dei beni culturali nel suo preavviso negativo sulla variante di PR, la preoccupazione per la salvaguardia della dignità del gruppo monumentale del San Gottardo è grande.

Preoccupazione, peraltro, ampiamente condivisa dalla STAN.

Orbene l'istante se ne guarda bene da offrire, per lo meno per tentare di mitigare le preoccupazioni, una visione sotto forma di fotomontaggio realistico, del gruppo dei beni culturali protetti con, sullo sfondo, le torri N. 5 e N. 6.

Per quello che riguarda le piste d'accesso, la STAN lamenta che in certe sezioni delle strade d'accesso si vede la necessità di sostenere la strada con blocchi di pietrame. Questi muri, anche se non modinati e se i piani non danno la misura dell'altezza (ancorché variabile) si può pensare che si aggiri su 2 m. Sono dunque manufatti vistosi anche in un paesaggio maestoso come quello del San Gottardo, che meritano, anzi richiedono di essere rappresentati progettualmente con un disegno tecnico.

Orbene il fatto che la presentazione del progetto sia carente è dimostrato dal fatto che nell'esame dell'EIA, l'UNP raccomanda l'uso di gradoni di pietra del luogo o di scogliere.

---

<sup>1</sup> Per meglio descrivere il concetto, vale in queste questioni il fatto psichico secondo il quale l'uomo tende a misurare istintivamente ciò che vede rapportandolo a dimensioni note. Per esempio, nel caso degli edifici il numero dei piani, marcati in genere dalle finestre permette di "misurare" mentalmente l'altezza dell'edificio medesimo. Quando mancano le finestre, com'è il caso in certi grattacieli rivestiti di vetro, lo spettatore perde notoriamente la nozione di scala e deve avvicinarsi molto per poterne valutare l'altezza. La necessità di apprezzare le dimensioni del visibile nasce dall'ancestrale istinto di sopravvivenza. Ragione per cui gli oggetti non "misurabili al primo colpo d'occhio" appaiono inquietanti e minacciosi. Solo dopo averne apprezzato le reali dimensioni possono destare meraviglia e essere valutate positivamente, ma prima di questo processo di addomesticazione, l'oggetto straordinario è considerato una minaccia.

Quando usare l'una o l'altra soluzione non è prescritto e nemmeno la STAN può prenderne visione al fine di verificare se il mandato legislativo del buon inserimento "ordinato e armonioso" nel paesaggio protetto del San Gottardo sia ottemperato.

Se ne deduce che manca la rappresentazione in sezione ed in prospetto di parti importanti del progetto, tanto per quello che attiene al suo impatto globale sul territorio, quanto singolarmente per ogni torre, e mancano quasi tutte le rappresentazioni progettuali del suo inserimento ordinato e armonioso nelle adiacenze dei beni culturali protetti del Passo del san Gottardo.

Mancano, infine, visualizzazioni realistiche dell'inserimento paesaggistico delle piste d'accesso e delle piazze di lavoro, tant'è vero che l'UNP consiglia scogliere o gradoni, ma dove e come e con quale effetto paesaggistico nessuno, per ora, ha avuto la possibilità di rendersene conto.

**La STAN deve necessariamente denunciare l'insufficienza dell'esame cantonale, poiché, nonostante l'assenza di rappresentazioni realistiche delle intenzioni progettuali, l'UNP ha preavvisato favorevolmente il progetto, dando per di più assicurazioni circa il suo inserimento paesaggistico!**

### **B.2.3 Del rispetto del PR**

Diamo atto che le NAPR all'art 12 cpv. 6 ammettono lo spostamento della torre N. 4 in funzione della sicurezza valangaria e che i competenti servizi cantonali escludono un effetto deviazione verso i piloni dell'AT.

Se ne deduce che quando è caduta la rovinosa valanga del Nara in Valle di Blenio, essi non erano ancora nati. La bizzarria dei percorsi valangari, purtroppo, può variare anche di molto rispetto ai corsi noti a seconda delle specifiche condizioni d'innevamento del momento.

### **B.2.4 In merito alle piste d'accesso**

Citiamo:

*NAPR, Art. 13 Infrastrutture di base*

*2.a Accessi*

*Sono i nuovi tratti di piste veicolari necessari per assicurare l'accesso alle piazzuole di servizio; l'accessibilità veicolare è limitata ai periodi di costruzione e manutenzione e smantellamento.*

*Il calibro stradale tipo è di m 4.50; nell'ambito del progetto esecutivo il tracciato potrà essere corretto **solo minimamente** ai fini dell'ottimizzazione dell'inserimento nel terreno.*

Orbene la STAN ha notato che in numerosi punti, segnatamente in corrispondenza delle curve, il calibro-tipo è ampliato considerevolmente fino a 6.5 m. Questo, a fronte di una formulazione assai restrittiva delle norme, costituisce una richiesta di deroga che però non può essere concessa perché non prevista dalle NAPR. Tanto meno che a pag. 11 del Rapporto d'impatto ambientale si legge che oltre la larghezza degli accessi nelle tratte

diritte (ma dalle planimetrie non se ne deducono molte) vi sarebbe una sagoma minima di 5.00 m di larghezza.

Al profano. Pertanto. non è dato di sapere quale relazione intercorra tra la larghezza-tipo e la sagoma minima. Quest'ultima, peraltro, non prevista dalla NAPR.

La SST nelle sue osservazioni sulle critiche espresse dalla STAN non dimostra per nulla di essere entrata in materia e di aver verificato, come invece ha fatto l'opponente, che la larghezza fissata a m 4.5 non venga sistematicamente e vistosamente superata.

Una lacuna di questo genere vien meno all'obbligo legale dell'autorità di giudizio di motivare le proprie decisioni.

## **B.2.5 Sull'EIA2**

### **B.2.5.1 Errori procedurali**

#### ***Atti non intimati alle parti***

A pag. 4 della Proposta di esame di impatto ambientale redatto in data 6 giugno 2017 dalla competente SPAAS, del DT, nell'elenco della documentazione considerata si legge:

*(H) Istanza di facilitazioni ex art. 7 cpv. 2 OIF per Parco eolico San Gottardo SA, Municipio di Airolo. Ris. Mun.N. 1059, del 20 febbraio 2017.*

*[I] Presa di posizione Stazione ornitologica Sempach, Windpark-Planung Gotthard. Anwendung eines Abschaltsystems zur Minderung der Kollisionen von ziehenden Kleinvogeln, Sempach, 14.02.2017.*

Orbene, questi due fondamentali documenti, versati agli atti oltre due mesi dopo la pubblicazione della domanda di costruzione, non sono stati pubblicati e nemmeno sono stati intimati alla STAN, in qualità di parte nella procedura.

V'è da presumere che nemmeno è stata data la possibilità di esprimersi ai proprietari degli edifici che dovrebbero subire un rumore eccessivo con facoltà di prendere posizione.

**Questo modo garibaldino di procedere è gravemente lesivo, ancora una volta, del diritto costituzionale di essere sentiti.**

#### ***Atti mancanti per il rilascio della licenza edilizia***

Inoltre, si legge a pag.12, sempre della Proposta di EIA, capitolo 5.4 Radiazioni non ionizzanti:

*L'UPR concorda con i contenuti proposti dal RIA e ricorda che in questo caso l'applicazione dell'ORNI è di competenza dell'Ispettorato Federale per gli Impianti a Corrente Forte (ESTI), A questo proposito come indicato nel RIA (cfr. RIA; cap. 5.4; p,33) parallelamente alla domanda di costruzione è stato inoltrato un dossier d'approvazione specifico presso ESTI. Si ritiene necessario l'ottenimento di tale autorizzazione prima del rilascio della licenza, che contiene le necessarie indicazioni tecniche e esecutive per la realizzazione dell'intervento.*

### 5.4.3 In conclusione

[4] RNI: L'autorizzazione dell'ESTI in materia di applicazione dell'ORNI richiesta tramite dossier d'approvazione specifico parallelamente alla domanda di costruzione in esame dovrà essere ottenuta coordinatamente alla licenza edilizia del PESG.

Parimenti si legge negli atti (Cfr. Avviso cantonale, pag.10) che prima del rilascio della licenza era necessario acquisire l'avviso dell'UFAC, condizione che non era ancora data il 6 giugno e verosimilmente nemmeno il 9 giugno 2017!  
Citiamo:

*Ufficio domande di costruzione*

*In considerazione del parere espresso il 6 giugno 2017 dall'Ufficio federale dell'Aviazione civile, la licenza edilizia non è esecutiva fintanto che l'istante non avrà ottenuto dalle competenti autorità federali l'autorizzazione per la (c)reazione di ostacoli alla navigazione aerea prevista dall'art. 41 della Legge federale sulla navigazione aerea del 21 dicembre 1948. "*

Fa specie notare che l'avviso cantonale porta la data 6 giugno e la decisione municipale di rilasciare la licenza edilizia è del 9 giugno 2017.

Un'efficienza amministrativa da record! Purtroppo la fretta, come si sa, è pericolosa per i "micini che nascono ciechi" e così la citata licenza è uscita, molto probabilmente, in assenza dell'indispensabile autorizzazione federale.

**In assenza dei citati documenti la licenza è nulla e dovrà essere re-intimata alle parti, compendiata dell'autorizzazione e delle indicazioni tecniche dell'ESTI e dell'UFAC.**

### **B.5.2,2 Sui contenuti dell'EIA 2**

In generale, richiamata la sentenza del TF citata in ingresso, la STAN contesta che, per aspetti importanti dell'ÉIA, come gli impatti sull'avifauna migrante e nidificante come pure sui chiropteri migranti, le misure di mitigazione, in parte nemmeno specificate, sono da prendere una volta l'impianto realizzato.

Pertanto semmai gli impatti con i migranti e l'allontanamento di specie protette, in parte endemiche, dovesse rivelarsi reale, si incorrerebbe in un conflitto gravissimo dovendo scegliere tra l'economicità dell'investimento da una parte e l'impoverimento della biodiversità del territorio del San Gottardo, o peggio il massacro di specie protette, dall'altra.

Si legge negli atti che l'interruzione dell'esercizio comporterebbe una perdita di produzione di oltre il 2%, insopportabile per la redditività dell'investimento.

C'è da temere, viste anche le parole scritte dal Consiglio di Stato per liquidare sommariamente l'opposizione dell'Ufficio cantonale dei beni culturali in sede di approvazione del PPSG, che prevarrà, in ogni caso, l'interesse economico e questo a

maggior ragione, poiché il Consiglio di Stato, essendo il maggior azionista del proprietario dell'impianto stesso, nella fattispecie è giudice parte.

**La carneficina e l'impoverimento del territorio da presenze naturali preziose sembra essere programmata.**

Logica vorrebbe che ci si desse il tempo per conoscere la reale portata delle presenze faunistiche sul Passo del San Gottardo per valutare l'entità reale del pericolo. Infatti, nemmeno la Stazione ornitologica di Sempach possiede dati sufficienti per esprimersi in modo compiuto.

La STAN deplora pertanto che tanto i pericoli per l'avifauna, quanto quelli per i chiroteri siano stati minimizzati e sottovalutati.

Non traspare infatti dagli atti pubblicati quali siano le specie migranti che prendono regolarmente o saltuariamente il passo del San Gottardo in entrambi i sensi di migrazione, se tra le medesime ve ne siano di particolarmente minacciate e se ciò succedesse quali sono le misure da prendere per tutelarle specificatamente.

Non è dato di sapere nelle diverse condizioni atmosferiche a quale altitudine avvengano le migrazioni. Si legge che volino più in alto che non le pale eoliche, tranne in condizioni di visibilità precarie.

Si può supporre che non tutte le specie volino alla medesima quota e che non tutte reagiscano allo stesso modo in condizioni di volo difficili.

L'investimento per un **dispositivo di avvistamento** sul piano di Magadino viene liquidato con poche parole. Ora tuttavia si è optato per un radar specifico, il cui funzionamento a detta della Stazione ornitologica di Sempach è tutto da dimostrare, posto ad Airolo. Proprio perché si tratta di un dispositivo sperimentale, sarebbe bene **istallarlo subito**, prima cioè che l'impianto eolico sia realizzato, in modo da poterlo tarare con dati scientifici e disporre così di **dati sicuri "quo ante"**.

Decisione questa che purtroppo non appare nel Rapporto d'esame e che noi proponiamo in questa sede con tutto il convincimento del caso.

Per i poveri chiroteri si vedrà di sospendere l'esercizio in caso di avvistamento.

Ma chi gestirà e chi controllerà la sospensione e l'arresto delle pale eoliche al momento opportuno?

C'è da temere fortemente per i chiroteri, se il gestore sarà giudice e parte.

In risposta al timore della STAN espresso come segue:

"Certo è prevista una misura di compensazione che sembrerebbe permettere una miglior riproduzione di una specie stanziale in cambio di una mattanza di specie migranti.

Abbiamo capito giusto?" si legge nel Rapporto EIA che dovrà essere favorita una specie migrante ossia la Nottola di Leisler.

Nel Rapporto la problematica dei pericoli per i chiroteri migranti è stata finalmente presa sul serio.

Intanto si viene a sapere che bisognerà porre in essere e calibrare un "algoritmo" che permetta di fermare le pale eoliche in determinate condizioni di temperatura e di vento e durante periodi prefissati. Due mesi in primavera e 3.5 mesi in estate-autunno.

Per prima cosa reputiamo pericoloso o addirittura errato, fissare normativamente delle date precise e fisse, poiché come si legge nel Rapporto 2016 sull'avifauna in Svizzera edito dalla Stazione ornitologica Svizzera di Sempach, le migrazioni sono variabili nel

tempo e vi sono migrazioni premature e altre tardive, come pure vi sono migrazioni di specie mai viste prima in Svizzera.

La STAN suppone che un'affermazione tanto veritiera se è valida per gli uccelli lo è forzatamente anche per i chiroterri.

Se però si considerano, quale ipotesi di lavoro, i periodi scritti nel Rapporto EIA, si nota che si tratta di 60 + 105 giorni, ossia 165 giorni all'anno di pericolo potenziale e, pertanto, di potenziale necessità d'arresto, dal crepuscolo all'alba, della produzione elettrica.

Se per l'istante la perdita di produzione del 2% (7,3 giorni, o 14,6 mezze giornate considerando solo le ore di luce) è economicamente insopportabile e questo per evitare il massacro degli uccelli, bisogna supporre che la probabilità di dover fermare le pale eoliche anche di notte, a favore dell'incolumità dei chiroterri migranti, è molto alta. Il numero dei giorni di possibile migrazione rappresenta il 45,2 % del totale. Fermando solo di notte, con approssimazione si può calcolare che il pericolo di fermo rappresenti il 22,6 % e se anche le migrazioni avvenissero solo in 1/10 dei giorni potenziali, si avrebbe un arresto della produzione pari ad oltre un ulteriore 2%.

Questo ammesso e non concesso che le pale possano sfruttare il vento tutti i giorni dell'anno e durante le 24 ore della giornata, cosa del tutto improbabile.

**Se ne conclude che, nella migliore delle ipotesi, la soluzione del conflitto con i chiroterri combinato con quella della soluzione del conflitto con l'avifauna migrante è preclusiva per la redditività dell'impianto.**

Nella peggiore delle ipotesi, se l'impianto dovesse essere malauguratamente costruito, esso sarebbe molto nocivo per la fauna del passo del San Gottardo, in quanto, à bisogna realisticamente temere che, in presenza delle necessità comprovate di fermare le pale eoliche prevarrà, come regola, la banalizzazione del pericolo.

V'è di più.

Non si legge nell'EIA se oltre alla Nottola di Leisler siano state registrate altre specie di chiroterri migranti e semmai quali appartengono alla Lista rossa delle specie minacciate e con quale grado di minaccia.

Non è detto nemmeno quale possa essere il disturbo per i chiroterri migranti prodotto dall'indispensabile illuminazione delle torri che reggono le pale eoliche e nemmeno dall'illuminazione, tuttora allo studio, della punta delle pale medesime.

Anche i non esperti sanno, infatti che i pipistrelli sono attirati dalle luci perché intorno alle ludi si condensano molti insetti notturni che costituiscono buona parte del loro regime alimentare.

A proposito delle luci di cui sopra, ci si chiede se, per la sicurezza aerea, civile o militare, sia accettabile che, nel caso in cui il costruttore non trovasse un accorgimento per segnalare di notte le pale, in movimento o ferme, esse rimangano con i loro 45-50 metri d'altezza sopra il mozzo, invisibili ai piloti.

**Questa è un'ulteriore ragione per affermare che il rilascio della licenza edilizia è stato frettoloso e di certo prematuro.**

Sempre al capitolo EIA vediamo con interesse l'attenzione posta a due specie particolari di uccelli, **l'aquila reale e la pernice bianca.**

Purtroppo non è dato di sapere quale sia la situazione attuale della presenza di queste due specie particolarmente pregiate.

La scelta di queste due specie è opportuna, visto che il Rapporto 2016 dell'avifauna in Svizzera dedica loro capitoli specifici.

Risulta che, generalmente, l'aquila reale non è molto minacciata in Svizzera, ma quale sia la situazione in Ticino e nell'area intorno al passo del san Gottardo, per ora, nessuno è in grado di dirlo (Cfr. Rapporto pag. 15).

Del pari si può dire della Pernice bianca, la quale, tuttavia, ha il grave svantaggio di essere minacciata tanto dalla pressione antropica, quanto dal progressivo riscaldamento climatico. (Cfr pag. 16,17)

Il Rapporto EIA loda quale misura di compensazione a favore dell'avifauna nidificante quella rappresentata dallo smantellamento, con sostituzione interrata, della linea a MT esistente.

Sarebbe però utile sapere quale sia la popolazione attuale di pernice bianca e in che misura la linea esistente abbia finora nuociuto alla sua esistenza. Detto in altre parole, si sono già trovati cadaveri di pernice bianca, la cui morte è attribuibile con certezza alla presenza della linea elettrica qui in questione?

L'EIA non informa se, oltre a queste due specie, ve ne siano altre potenzialmente minacciate dall'eventuale costruzione del Parco eolico.

**Queste indispensabili conoscenze devono, a mente della STAN, essere acquisite prima del rilascio della licenza edilizia, anzi, prima del deposito della domanda di costruzione.**

**Farlo in seguito significa mettere il carro davanti ai proverbiali buoi.**

**Di questo parere è anche il Tribunale federale come si può ben leggere nella sentenza citata in ingresso in re Schwyberg.**

È legittimo chiedersi che cosa succederebbe se dagli studi programmati a titolo di compensazione nei 3 anni successivi all'inizio del cantiere dovessero risultare presenze importanti e pericoli altrettanto importanti, quali sarebbero le contromisure?

**Bisogna riconoscere che tanto l'istante -cosa comprensibile- quanto l'Autorità giudicante -fatto assai preoccupante- non fanno uso del principio di precauzione.**


D'altronde, come si legge esplicitamente nella sentenza del TF *in re* Schwyberg e nel già citato Rapporto 2016 sull'avifauna, in materia di protezione della biodiversità la Svizzera ha una chiara responsabilità internazionale:

A pag. 9 del suddetto rapporto si legge:

#### *Responsabilità internazionale*

*La responsabilità internazionale della Svizzera è un importante criterio per identificare le specie prioritarie a livello nazionale. A questo scopo tutte le specie vengono suddivise in cinque classi di responsabilità, sulla base del loro contributo agli effettivi europei. La Svizzera copre lo 0,7 % della superficie europea. Per specie, la cui percentuale degli effettivi europei è superiore a questo valore, il nostro Paese ha una responsabilità particolare. 16 specie si trovano nelle due categorie di responsabilità più elevate. La categoria 4 presenta una percentuale 5–10 volte superiore a ciò che ci si aspetterebbe in base alla percentuale che la superficie della Svizzera ricopre a livello europeo (3,5–7 % degli effettivi), la categoria 5 persino 10 volte superiore (> 7 %).*

A pag 28 del Rapporto appare un'immagine emblematica dell'Atlante europeo degli uccelli nidificanti dal quale, al primo colpo d'occhio appare l'intensità della responsabilità internazionale della Svizzera in campo faunistico.



#### *Leggenda*

*Con sopralluoghi standardizzati vengono di norma rilevati, durante una – due ore, tutti gli uccelli nidificanti. A partire da queste liste si può modellizzare la distribuzione delle singole specie. I dati provenienti dalla raccolta dati pilota mostrano che soprattutto l'Europa orientale è ancora poco coperta.*

### **B.2.5.3 Altre osservazioni critiche sul Rapporto EIA 2**

#### ***Rumori***

Si prende atto che l'autorità competente ha aderito alla richiesta del Municipio di poter ottenere una deroga al rispetto dei valori di pianificazione superati "di poco" nei confronti di edifici adibiti al soggiorno di persone.

Rimandiamo in questo punto alla censura di tipo procedurale già formulata in entrata e tale da dover **integrare l'informazione, sospendendo la validità della licenza edilizia.**

Resta il fatto che alla qui ricorrente non è dato di sapere a quanti dB ammonta il superamento definito "piccolo".

Si sa tuttavia che, in termini di percezione, anche pochissimi dB sono tanti, siccome la graduazione dei valori di pressione del rumore stanno su una scala logaritmica.

*OIF, Art. 7 Limitazione delle emissioni degli impianti fissi nuovi*

*1 Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva:*

*a. nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e supportabile sotto il profilo economico, e*

*b. in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i*



*valori di pianificazione.*

*2 Se l'osservanza dei valori di pianificazione costituisse un onere sproporzionato rispetto all'impianto e se esiste un interesse pubblico preponderante per l'impianto, segnatamente anche in relazione alla pianificazione del territorio, l'autorità esecutiva accorda facilitazioni. I valori limite d'immissione non possono tuttavia essere superati.*

Ci si può chiedere perché sia stato il Municipio a chiedere la deroga, piuttosto che l'istante. È ben vero che il Municipio è proprietario del 5% del capitale azionario della società promotrice, ma in quanto autorità che rilascia la licenza di costruzione, avrebbe dovuto avere l'eleganza di far fare la richiesta all'azionista principale.

Ciò premesso, ci si chiede che cosa ne sia per l'autorità esecutiva del principio di precauzione che sta alla base della legislazione sulla protezione dell'ambiente in generale. Rispettivamente perché il rispetto dei valori di pianificazione sia sproporzionato. Viste le lacune ancora esistenti nell'EIA, ci sarebbe il tempo per trovare ubicazioni alternative per le pale 4 e 6 in modo tale da rispettare la legge senza dover chiedere deroghe.

### ***Protezione del paesaggio e aspetto degli abitati***

**La STAN continua a pensare che la realizzazione del parco eolico debba avvenire altrove.**

Ciò premesso, ci si chiede come abbia fatto la Commissione natura e paesaggio a rendersi conto dell'impatto del Parco eolico in assenza di una modinatura adeguata e in presenza di fotomontaggi che non permettono di apprezzare la vera dimensione degli impianti nel paesaggio.

In sede di risposta alla nostra opposizione dove criticavamo il colore scelto per le torri e le pale eoliche, detta commissione è per essa l'UNP affermano che il colore bianco è adeguato.

**Così facendo l'autorità giudicante è venuta gravemente meno all'obbligo legale di argomentare compiutamente ogni decisione.**

Scritta così l'evasione della censura della STAN è per lo meno da considerare autoritaria e antidemocratica e quindi inaccettabile.

La conclusione dell'UNP che si rifà a quanto già espresso in sede di PPSG e non si è manifestamente scomodato a constatare in sede di domanda di costruzione l'impatto paesaggistico delle torri e dei relativi manufatti è preoccupante.

Essi quindi non hanno avuto modo di considerare e apprezzare il probabile impatto, ad esempio dei muri di controriva e di sostegno delle piste d'accesso e dei piazzali di lavoro, non hanno visto dove effettivamente verrebbero scavate le fosse per le fondazioni che senza ombra di dubbio incideranno per almeno 11 m nella roccia costitutive dell'orografia del san Gottardo, in parte distruggendo la "rocce montonate" che contribuiscono alla maestosità storica del luogo.

**Si può ben dire, che l'esame dell'inserimento ordinato e armonioso del PESG nel paesaggio del san Gottardo è stato effettuato in modo generico e superficiale, con conclusioni preordinate.**

## ***Monumenti, siti archeologici***

Si comprende che questo servizio cantonale, maltrattato dal Consiglio di Stato in sede di approvazione del PPSG, oltre a chiedere di essere interpellato in corrispondenza degli scavi persino quando si tratta di discariche relativamente recenti, non esprima gran che.

A mente della STAN resta sempre lacunosa la rappresentazione del progetto che non permette di vedere l'impatto paesaggistico della torre N. 1 sullo sfondo degli edifici protetti.

Ma c'è di più. Si evince dal Rapporto di pianificazione che c'è una divergenza di vedute tra l'autorità cantonale in materia di beni culturali e quella comunale, relativamente al mantenimento o meno dell'edificio dei trasformatori elettrici ex-ATEL. La prima ne consiglia il mantenimento anzi la protezione in quanto bene culturale di valenza locale, la seconda rifiutandosi e propugnandone persino la demolizione.

Orbene, ancora una volta si dimostra la **grande fragilità della teoria della stratificazione storica degli interventi dell'uomo sul luogo del passo.**

Di grazia, tanto la linea di trasporto a MT, quanto l'edificio eccezionalmente dignitoso ex-ATEL appartengono necessariamente a tale stratificazione. E perché toglierle?

Lo si sa, la teoria della stratificazione storica è figlia della società e della cultura e dell'etica post-moderna ed è quindi a geometria variabile: sbandierata quando fa comodo e occultata quando non è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo superiore dell'utile immediato.

## ***Sulla reversibilità dell'intervento nel paesaggio***

Una parte importante della base di consenso popolare nei confronti del PESG è stata acquisita grazie al principio di reversibilità dell'impianto, ancorato, peraltro, nelle NAPR. Dal profilo logico e vorremmo dire anche etico, questo principio si aggiunge alle contraddizioni già denunciate sopra in merito alla teoria della stratificazione storica.

Lo ripeteremo fino all'esaurimento, ma se effettivamente, per denegata ipotesi, il Parco eolico con tutti i suoi addentellati costituisce un valore aggiunto per il paesaggio del Passo e per i suoi monumenti, perché si vuole smantellarlo.

Fosse anche caduto in disuso, com'è il caso delle vie storiche o dei forti militari, potrebbe rappresentare fra 30 anni un reperto di ingegneria industriale.

A pale ferme, magari, le torri saranno scelte dalle cicogne per costruirvi il nido. Allora sì che correrebbero i turisti!

C'è però nella teoria del ripristino del territorio allo stato *quo ante* un chiaro inganno: come si pensi infatti di ricostruire le rocce sparate via per far posto ai piazzali di lavoro e alle immense fondazioni delle torri, non è dato di sapere. Questo per una buona ragione: esse non sono sostituibili e il territorio non è per nulla ricostruibile.

Questo sia detto sinceramente e si metta il cuore in pace!

**Il progetto di PESG poggia su tali basi contraddittorie (Teoria della stratificazione storica) e su tali affermazioni irrealizzabili (Reversibilità del paesaggio) da ledere il principio di non-contraddizione e pertanto le decisioni d'approvazione che**

**poggiano su tali basi sono da considerare arbitrarie ai sensi dell'art. 9 della Costituzione federale.**

#### **B.2.5.4 Sull'evasione dell'opposizione STAN**

Non riteniamo di doverci esprimere puntualmente sulle controargomentazioni tanto dei Servizi generali quanto del Municipio, poiché quanto precede già esprime chiaramente il nostro pensiero.

Resta la soddisfazione di constatare che le nostre critiche sono servite, almeno in parte, ad accendere delle attenzioni accresciute da parte di taluni uffici dell'Amministrazione cantonale e a fare in modo che prendessero taluni provvedimenti che salutiamo come un buon inizio, ma purtroppo non ancora come una concreta, sufficiente e giusta decisione.

### **C. Conclusione**

- Viste le gravi lacune formali e materiali riscontrate nella presentazione del progetto di parco eolico del san Gottardo,
- visto altresì che il Municipio di Airolo ha disatteso importanti condizioni esplicitamente richieste dal Cantone, visto pure che è stato gravemente leso il diritto d'essere sentito della ricorrente tanto accettando una modinatura inadeguata, quanto negandole la visione di atti fondamentali agendo pertanto in modo illegale e anticostituzionale,
- richiamato la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus, in vigore per la Svizzera dal 1. giugno 2014, RS 0.814.07, secondo la quale, il pubblico interessato, dei cui interessi si considerano titolari le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale (cfr. art. 2 cpv. 5), devono avere accesso alla giustizia in materia ambientale per contribuire all'applicazione del diritto ambientale (cfr. Preambolo, art. 1 e art. 9 cpv. 3-5 Convenzione di Aarhus) (consid. 2.6).
- ricordata, infine la lesione riscontrata e dimostrata, dell'Art.9 della Costituzionale federale,

la STAN chiede a giudicare:

- 1. In via principale il ricorso è accolto.**
  - **Di conseguenza, la licenza edilizia per il Parco eolico del San Gottardo emessa dal Municipio di Airolo il 9 giugno 2017 è annullata.**
- 2. In via subordinata: il ricorso p accolto ai sensi dei considerandi.**

## **Di conseguenza**

- **La pubblicazione è annullata e va rifatta con una modinatura realistica, da effettuarsi in periodo privo di neve.**
  - **Il progetto va completato ai sensi delle critiche formali e materiali riscontrate dall’Autorità cantonale e dalla STA, in particolare gli studi relativi alla fauna devono essere eseguiti prima del rilascio della licenza edilizia.**
- 3. La STAN chiede un sopralluogo in contraddittorio.**

Per la STAN, così incaricato formalmente dal Consiglio direttivo (Cfr. Nuovi statuti STAN), con distinti saluti.

Il Vicepresidente

Benedetto Antonini

Copia p.c.: Schweizer Heimatschutz, Zurigo (Via e-mail)

Allegato: Copia busta timbrata